

N. 24630/13 R.G. Notizie di Reato  
N. 9225/14 R.G. G.I.P.

Sent. n. 1801

Sent. n.

del giorno 10 novembre 2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE GIUDICI INDAGINI PRELIMINARI  
CORRISPOSTE MARCHE  
PER DIRITTI DI COPIA  
PER € 33.18  
TORINO, 27-11-2015  
IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria il  
Il Cancelliere  
Fatta scheda il  
Rilasciati n. estratti  
il per



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TORINO  
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Paola Boemio, all'esito dell'udienza in camera di consiglio in data 10 novembre 2014 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**S E N T E N Z A**

ai sensi degli artt. 442 ss. c.p.p.,  
nei confronti di:

IL CASO.it  
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avvocato

libero- contumace  
difeso di fiducia dall'avv. Lorenzo Vitali del Foro di Torino

, nato a \_\_\_\_\_,  
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avvocato

libero-presente  
difeso di fiducia dall'avv. Lorenzo Vitali del Foro di Torino

\_\_\_\_\_ ,  
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avvocato

libero- contumace  
difeso di fiducia dall'avv. Lorenzo Vitali del Foro di Torino

**IMPUTATI**

quali componenti il collegio sindacale di Fondiaria-Sai S.p.A.

1) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2622 cod. civ. perché,  
in concorso tra loro (e con ...)

per la quale ...  
sopra indicate, e comunque non impedendo ex artt. 40 cpv. c.p.  
le condotte infra descritte,

- in violazione dei doveri di cui all'art. 149 Tuf e non  
esercitando i poteri di cui all'art. 151 Tuf;

e così consentendo l'approvazione delle comunicazioni sociali  
infedeli infra descritte, con l'intenzione di ingannare i soci o il  
pubblico ed al fine di conseguire per sé ovvero per altri un  
ingiusto profitto, in particolare:

➤ in presenza di pesanti perdite di bilancio relative  
all'esercizio 2010, quantificabili in € 636,4 milioni  
(utile € 40,2 milioni nel 2009) per Fondiaria-S.p.A., in  
€ 512,7 milioni (utile 13,3 milioni nel 2009) per Milano  
Assicurazioni S.p.A., con perdita consolidata,  
rispettivamente, pari ad € 928,9 milioni (perdita €  
391,5 milioni nel 2009) e pari ad € 668,7 milioni  
(perdita € 140 milioni nel 2009),

al fine di:

➤ evitare la diluizione della partecipazione nel Gruppo  
Fondiaria-Sai S.p.A. di Premafin Finanziaria S.p.A. e,  
quindi, di Gioachino ... in  
conseguenza di un aumento di capitale aumenti  
necessariamente superiore a quello già oggetto  
dell'accordo - reso noto il 22 marzo 2011 - intercorso  
tra Premafin Finanziaria S.p.A. e Unicredit, pari ad €  
450 milioni, aumento di capitale concluso tra il 14  
maggio ed il 22 giugno 2011 poi effettivamente seguito,  
a breve distanza di tempo, da altro, per un importo  
complessivo massimo pari a 1,1 miliardi di euro, così  
come indicato dal Consiglio di Amministrazione di  
Fondiaria-Sai S.p.A. del 30 gennaio 2012;

➤ conseguire il sovrapprezzo delle azioni ordinarie a  
seguito dell'aumento di capitale concluso tra il 14  
maggio ed il 22 giugno 2011, sovrapprezzo pari ad €  
121.282.490 determinato dalla differenza tra le voci  
riserva da sovrapprezzo di emissione nello "stato  
patrimoniale - passivo patrimonio netto" nei bilanci  
2011 e 2010;

➤ ottenere una miglior valutazione da parte delle agenzie  
di rating e così sostenere un minor costo per la  
raccolta del capitale di debito;

- garantire continuità alla consolidata politica di investimenti immobiliari, parte dei quali oltretutto non rientranti nel perimetro di esclusivo interesse del Gruppo Fondiaria-Sai S.p.A. (quali ad esempio, tra le altre, la acquisizione dell'intero pacchetto azionario della società Atahotels, avente ad oggetto attività di esercizio alberghiero), investimenti gestiti in prima persona da ..... , con controparti abitualmente rappresentate da società direttamente o indirettamente riferibili a Salvatore Ligresti, Jonella Ligresti, e dunque parti correlate; operazioni di loro esclusivo vantaggio sia per lo strumento giuridico adottato (compravendita di cosa futura, cosicché l'opera veniva ad essere finanziata fin da subito con risorse patrimoniali del Gruppo Fondiaria-Sai), sia per la presenza di clausole contrattuali prive di tutela per il Gruppo Fondiaria-Sai S.p.A. a fronte di inadempimenti del costruttore; sia per il prezzo complessivo dell'opera, superiore ai valori di mercato,

nel bilancio civilistico di Fondiaria-Sai S.p.A. relativo all'esercizio 2010

- I ➤ esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione - ed in violazione dell'art. 37, comma 5, D.to L.vo 7 settembre 2005 n. 209, giusto il quale la riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, ad una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti e non ancora pagati - appostavano allo stato patrimoniale, alla voce riserva sinistri (C.1.2.) la somma di € 4.729.815.742 anziché la maggiore somma, quantificabile in non meno di € 5.267.815.742, con una differenza di € 538.000.000, tale da assorbire per intero l'aumento di capitale sociale di € 450.000.000;
- omettendo di indicare nella Nota Integrativa - in violazione del disposto di cui all'art. 2423 bis, comma 1 n. 6 e comma 2, cod. civ. - il cambiamento dei modelli attuariali utilizzati al fine della quantificazione della riserva sinistri, avendo - a differenza di quanto avvenuto nel precedente esercizio (2009), in cui si erano considerate anche le evidenze risultanti dall'applicazione del modello Chain-Ladder per le generazioni 2005 e precedenti - utilizzato unicamente i risultati prodotti dal modello attuariale Fisher-Lange;
- omettendo nella Nota Integrativa - in violazione del disposto di cui agli artt. 2423 cod. civ. e 94 d.to l.vo 7 settembre 2005 n. 209 (cod. ass.) - di dare notizia di un'elevata incidenza di riaperture sinistri ampiamente al di sopra della media di mercato (3,26% nel 2008;

3,02% per il 2009; 1,15% nel 2010) e della conseguenze esclusione delle generazioni 2008 e 2009 al fine della quantificazione della riserva sinistri attraverso il modello attuariale Fisher-Lange, modello più sensibile alle predette riaperture;

informazioni imposte dalla legge riferibili alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Fondiaria-Sai S.p.A., in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione sulla predetta situazione economica,

- cagionavano, in particolare ai soci, un danno patrimoniale di € 251.600.000 corrispondente alla perdita di valore del titolo nonché alla distruzione dell'investimento per i soci che, avendo sottoscritto il primo aumento di capitale, non si trovavano nelle condizioni di poter sottoscrivere il secondo aumento di capitale.

Falsità ed omissioni pari a non meno di € 538.000.000 che:

- hanno alterato, per valore assoluto ed in presenza di aumento di capitale pari ad € 450.000.000, la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fondiaria-Sai S.p.A., nonché
- hanno comportato una variazione del risultato economico di esercizio - negativo per € 731.905.376 euro - superiore al 5% (€ 36.595.269 in presenza di carenza riscontrata pari ad € 538.000.000);
- hanno comportato una variazione del patrimonio netto (€ 1.822.481.345) superiore all' 1% (€18.224.813 in presenza riscontrata pari a € 538.000.000)

Con valutazione estimativa, relativa alla riserva sinistri superiore al 10%, a conto economico:

voce	valore di bilancio (A)	valore di bilancio corretto (B)	valore di bilancio corretto 10% (C)	variaz. in punto di bilancio (D)	voce denza a
variazione					
della riserva	30.7	568.7	538.	56.87	481.
sinistri	48.7	48.78	000.	4.878	125.
importo lordo	85	5	000		122

ed a stato patrimoniale:

voce	valore di bilancio (A)	valore di bilancio corretto (B)	valore di bilancio corretto 10% (C)	variaz. in punto di bilancio (D)	voce denza a

Riserva	4.729	5.267	538.	526.7	11.2
sinistri	.815.	.815.	000.	81.57	18.4
(C.I.2.)	742	742	000	4	26

Con l'aggravante di aver commesso il fatto cagionando un grave nocumento, avendo questo riguardato un numero di risparmiatori non inferiore ad 11.910, superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat, pari a 5.700 nonché avuto riguardo alla distruzione o riduzione del valore del titolo Fondiaria-Sai S.p.A., pari ad € 251.600.000 superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo dell'anno 2010, determinato in € 160.800.000

In Torino il 28 aprile 2011, data di approvazione del bilancio.

**Con l'intervento delle costituite parti civili:**

IL CASO.it

IL CASO.it

IL CASO.it

# IL CASO.it

## **CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

### Il P.M.

espone i risultati delle indagini e gli elementi di prova, si richiama agli atti e chiede affermarsi la penale responsabilità degli imputati ed applicarsi la seguente pena:

anni 2 mesi 8 di reclusione

sanzione accessorie di cui all'art. 2622 c.c., nonché confisca di 60 quote.

Il difensore di P.C. avv. Gori, anche in sostituzione degli avv.ti Fagni, Valentini e Baj, deposita conclusioni scritte e nota spese (per l'avv. Baj deposita solo conclusioni scritte, rimettendosi alla valutazione del Giudice, in relazione alle spese).

### LE PARTI CIVILI

Il difensore di P.C. avv. Fiorio, deposita conclusioni scritte e nota spese.

Il difensore di P.C. avv. Pinna, anche in sostituzione degli avv.ti che oggi rappresenta (Gagliardi, Quaglia, Ida Blasi, Alessandra

conclusioni scritte e nota spese e .....)

# IL CASO.it

## LA DIFESA DEGLI IMPUTATI

chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto, quantomeno ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Alle udienze preliminari del 27.1.2014 e 21.2.2014, dichiarati contumaci gli imputati, si costituivano parte civile le persone offese nonché gli enti esponenziali danneggiati dal reato, instando contestualmente per la citazione del responsabile civile Fondiaria SAI. In data 5.3.2014 le parti formulavano le rispettive richieste di esclusione che il giudice, con ordinanza allegata a verbale, accoglieva in parte, decidendo altresì sulle domandate citazioni del responsabile civile.

All'udienza del 18.3.2014, la difesa degli imputati, munita di procura speciale, instava per la definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, condizionato all'audizione del consulente di parte dott. già officiato, nell'interesse degli imputati componenti del Collegio Sindacale Fondiaria Sai, di:

- esaminare la Nota Integrativa in punto Riserva Sinistri nei bilanci civilistici di Fondiaria Sai s.p.a. per gli anni 2009 e 2010 con confronto tra i rispettivi contenuti nonché con analoghi documenti relativi ai bilanci di altre compagnie di assicurazione;

- riferire se il differente utilizzo di metodi statistico-attuariali ai fini del calcolo della riserva sinistri possa essere o meno equiparato alla modifica dei criteri contabili di cui all'art. 2423 bis n. 6 c.c.;

- valutare ed esporre, previa valutazione di tutta la documentazione disponibile, se al momento dell'approvazione del bilancio civilistico di Fondiaria Sai relativo all'esercizio 2010, vi fossero elementi di "scorrettezza" nella quantificazione della voce Riserva Sinistri, rilevabili da parte del Collegio Sindacale;

e il cui elaborato era stato depositato in cancelleria il precedente 14.3.2014.

In subordine, il difensore chiedeva procedersi ai sensi dell'art. 438 comma 1 c.p.p..

All'udienza del 3.4.2014, con ordinanza allegata a verbale, il giudice respingeva la richiesta di abbreviato condizionato ed ammetteva il rito abbreviato ai sensi del I comma dell'art. 438 c.p.p., come richiesto in via subordinata, revocando contestualmente l'autorizzazione a citare il responsabile civile già resa.

All'udienza dell'8.7.2014, presente SPADACINI Marco - di cui si revocava quindi la contumacia - il difensore ne chiedeva

l'interrogatorio ed il giudice procedeva in conformità, nelle forme di cui agli artt. 498 e 499 c.p.p..

All'udienza del 27.10.2014, il P.M. e le parti civili discutevano rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.

Infine, in data 10.11.2014, completate le discussioni delle restanti parti civili, prendeva la parola il difensore degli imputati e, dopo una breve replica del P.M. e di alcune parti civili, il giudice, all'esito della camera di consiglio, deliberava la sentenza dando lettura del dispositivo.

\*\*\*\*\*

Il presente procedimento, stralcio di quello originario, più ampio (soggettivamente ed oggettivamente), che vedeva imputati altresì

(posizioni trasmesse, per competenza territoriale, alla Procura della Repubblica di Milano) nonché

(per cui veniva emesso decreto che dispone il giudizio), ha ad oggetto la condotta dei componenti del collegio sindacale di Fonsai, in carica al momento dell'approvazione del bilancio civilistico relativo all'anno 2010.

In particolare, ai sindaci è ascritta la violazione dell'art. 149 TUF e l'omessa attivazione dei poteri di cui al successivo art. 151<sup>1</sup>, condotta (sostanzialmente omissiva ovvero

---

<sup>1</sup> Art. 149 TUF, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti e all'attualità, recita:

(Doveri)

1. Il collegio sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi ;

- d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai

sensi dell'articolo 114, comma 2.

2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo

alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio

3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate

nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e

commissiva *sub specie* di concorso morale - come si vedrà innanzi - con coloro che materialmente realizzavano il falso) che avrebbe consentito l'approvazione di comunicazioni sociali infedeli e, nel dettaglio:

l'appostamento, allo stato patrimoniale, voce riserva sinistri, della somma di € 4.729.815.742 anziché della maggiore somma di almeno € 5.267.815.742, con una differenza di € 538.000.000, tale da assorbire per intero l'aumento di capitale sociale di € 450.000.000, poi concluso tra il 14 maggio e il 22 giugno 2011;

l'omessa indicazione, nella Nota Integrativa, del cambiamento dei modelli attuariali utilizzati al fine della quantificazione della riserva sinistri, avendo - a differenza di quanto avvenuto nel precedente esercizio (2009), in cui si erano fatto ricorso all'applicazione, altresì, del modello *Chain-Ladder* per le generazioni 2005 e precedenti - utilizzato unicamente i risultati prodotti dal modello attuariale *Fisher-Lange*;

l'omessa indicazione, ancora nella Nota Integrativa, della elevata incidenza di riaperture sinistri ampiamente al di sopra

---

ogni altra utile documentazione.

4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del

consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione .

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alle lettere c-bis) e d), 3 e 4.

#### Art. 151

##### (Poteri)

1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate.
2. Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri.
3. Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3. La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.
4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale da tenersi, a cura del collegio, nella sede della società. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

della media di mercato (3,26% nel 2008; 3,02% per il 2009; 1,15% nel 2010) e delle conseguenze esclusioni delle generazioni 2008 e 2009 al fine della quantificazione della riserva sinistri attraverso il modello attuariale Fisher-Lange, modello più sensibile alle predette riaperture.

Le falsità contestate, riferibili alla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di Fondiaria-Sai S.p.A., si atteggiavano come tali da indurre in errore i destinatari della comunicazione stessa sulla predetta situazione economica, patrimoniale e finanziaria, atteso che comportavano una significativa variazione del risultato economico di esercizio e del patrimonio netto sociale.

Il danno patrimoniale che ne derivava ai soci veniva quantificato in € 251.600.000, pari alla perdita di valore del titolo nonché alla distruzione dell'investimento per i soci che, avendo sottoscritto un primo aumento di capitale, non si trovavano nelle condizioni di poter sottoscrivere il secondo aumento di capitale (nell'arco temporale di un solo anno si era infatti fatto ricorso a due distinti aumenti di capitale sociale con integrazione di risorse pari a circa 1,5 miliardi, tra il 2011 ed il 2012).

Il tutto, dal punto di vista dell'imputazione soggettiva del fatto (almeno per taluno dei concorrenti, come si vedrà *infra*), avveniva con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed alla finalità di conseguire per sé ovvero per altri un ingiusto profitto.

Orbene, la presente motivazione necessita di una premessa metodologica: si analizzerà di seguito, nell'ambito di una vicenda giudiziaria che si è già detta ben più ampia, esclusivamente la posizione dei tre imputati e, segnatamente, la condotta di essi, per come contestata; la questione della sussistenza di un nesso eziologico tra tale condotta e l'evento contemplato dalla norma incriminatrice; l'imputabilità della condotta delittuosa eventualmente accertata al dolo degli imputati. Tale rigoroso perimetro si impone principalmente perché l'intera vicenda del falso in bilancio FonSai è ancora *sub iudice*, ma anche per ragioni di economia processuale, quasi mutuando l'istituto civilistico, di conio giurisprudenziale, della cd. "ragione più liquida" (principio processualcivilistico in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre).

Quest'ultimo, del resto, ha già vissuto diverse e opportune "incursioni" nel processo penale e così, ad esempio, accordando prevalenza a ragioni di economia processuale (che fondano il menzionato principio) rispetto ad una rigida applicazione della "gerarchia delle formule di assoluzione" di cui all'art. 530

c.p.p., le Sezioni Unite penali (cfr. Cassazione penale, sez. un., 28/05/2009, n. 35490 T. Diritto e Giustizia online 2009) hanno affermato che: "All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità".

In conclusione, non si tratterà in questa sede della sussistenza del delitto contestato (per le ragioni anzidette, di opportunità e ragionevolezza) ma dell'eventuale apporto che hanno recato i sindaci, odierni imputati, alla realizzazione del reato, anche perché proprio tale aspetto - come appunto si argomenterà - è risultato dotato di immediato senso assolutorio.

Entro il perimetro così delineato occorre innanzitutto chiarire i termini della questione, ricostruendo quindi la natura della posta di bilancio in contestazione, le sue modalità di calcolo e di appostamento, i soggetti coinvolti nel suo confezionamento e il tipo di controllo da realizzarsi sulla sua veridicità/congruità. Solo all'esito di tali passaggi potrà compiutamente dirsi se e in che termini è possibile muovere un rimprovero penale nei confronti degli odierni imputati.

La riserva sinistri è una voce fondamentale di costo dello stato patrimoniale del bilancio assicurativo, e costituisce quella riserva tecnica che la compagnia di assicurazione deve accantonare ed iscrivere al bilancio sociale per far fronte ai sinistri che si sono già verificati ma non sono stati ancora liquidati.

La valutazione della riserva sinistri è disciplinata dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 173 del 26.5.1997 e trattandosi di una posta di bilancio altamente tecnica, la sua stima viene rimessa a complessi metodi attuariali.

Ancora, la stima della riserva sinistri è fisiologicamente caratterizzata da un alto grado di incertezza dovuta alla fisiologica scarsità di informazioni sui sinistri di cui dispone l'impresa all'atto di redigere il bilancio di fine esercizio; alla incidenza di fattori evolutivi di costo che condizionano l'esborso finale, tra cui l'inflazione economica generale o quella caratteristica della classe di rischio; alle sentenze dei tribunali civili che sovente quantificano con importi maggiori i risarcimenti in caso di lesioni alla persona; al mutare delle leggi e del comportamento degli assicurati definiti comunemente come inflazione sociale.

Gli accantonamenti per i sinistri riservati devono essere valutati a costo ultimo (l'obbligo della valutazione a "costo ultimo" è imposto dal legislatore al comma 2 dell'articolo 33 cit.) perché più affine al principio di prudenza in base al quale le imprese devono valutare la riserva sinistri.

Nel decreto legislativo 173/97 non si impone alle imprese di assicurazione quale metodo di calcolo impiegare per la stima

della riserva sinistri ma vengono dettati soltanto i principi da rispettare nel calcolo della riserva, sinistri rimandando a ciascuna impresa la libera scelta sull'impiego di un metodo piuttosto che di un altro, fermo restando l'obbligo da parte dell'IVASS di controllare il bilancio pervenuto e di intervenire laddove lo ritenga necessario ai fini della solvibilità dell'impresa<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> L'Autorità di Vigilanza Ivass riceve ogni anno i dati sulla cd. 'sinistralità' dell'impresa assicuratrice (i cd. Modelli 29/B). La normativa di riferimento per l'invio dei dati all'Isvap si trova all'art. 6 del Regolamento ISVAP 4 aprile 2008 n. 22:

1. L'impresa fornisce le informazioni di vigilanza relative al bilancio di esercizio di cui all'allegato 3 secondo le istruzioni di cui all'allegato 4.  
2. L'impresa tenuta ad integrare la riserva per frazioni di premi ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto trasmette in allegato al modulo 31 del relativo ramo separati prospetti, redatti in forma libera, dimostrativi delle modalità di calcolo seguite in applicazione delle disposizioni attuative del medesimo articolo 37.

3. L'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni, diversi dai rami credito e cauzione, trasmette in allegato al modulo 17 di ciascuno dei singoli rami di riferimento un prospetto, redatto in forma libera, riportante per la riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, le basi di calcolo utilizzate per l'accantonamento e le modalità di determinazione di cui all'articolo 37, comma 7, del decreto ed alle relative disposizioni attuative nonché l'ammontare della riserva costituita alla fine dell'esercizio. Nel medesimo prospetto sono indicate le modalità dell'eventuale utilizzazione della riserva costituita, con l'indicazione dell'ammontare del prelievo effettuato e dell'importo della riserva di perequazione alla fine dell'esercizio.

4. L'impresa trasmette prospetti, redatti in forma libera, riportanti, in applicazione degli articoli 22 e 23, il dettaglio delle singole voci di bilancio considerate, con i relativi importi, e il procedimento di calcolo seguito per la determinazione della quota dell'utile degli investimenti trasferita e per la ripartizione degli utili degli investimenti attribuiti al conto tecnico vita o danni, tra portafoglio italiano e portafoglio estero, tra i singoli rami del portafoglio italiano e tra lavoro diretto e lavoro indiretto (portafoglio italiano) di ciascun ramo.

5. L'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione non è tenuta a compilare i moduli di vigilanza di cui all'allegato 3 contrassegnati dai numeri 7, 19, dal 22 al 35/A e dal 37 al 41. L'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione, congiuntamente nei rami danni e vita, redige i moduli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 in armonia con le scelte operate per la nota integrativa (distinzione gestione danni e gestione vita).

6. I moduli di vigilanza sono redatti in migliaia di euro ad eccezione di quelli contrassegnati dai numeri 28, 29, 29A e 29B che, unitamente ai relativi allegati, sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali.

7. I dati riportati nelle informazioni di vigilanza devono trovare corrispondenza con quelli indicati nel bilancio di esercizio.

Ai sensi dell'allegato 3, il modulo 29/B concerne lo sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali), mentre l'allegato 4 precisa le istruzioni di carattere generale secondo le quali deve essere redatto, tra gli altri, il modulo 29/B:

I moduli 28, 29, 29A, 29B, 30 e relativi allegati sono redatti secondo le seguenti istruzioni di carattere generale:

- 1) sono riportati tutti i sinistri del portafoglio diretto italiano così come definito dall'articolo 1, lettera pp), del decreto;
- 2) gli importi iscritti, concernenti sia i pagamenti che la riserva, sono comprensivi delle spese dirette e delle spese di liquidazione;

3) la riserva sinistri iniziale coincide con la riserva sinistri finale dell'esercizio precedente;

4) i sinistri o le partite di danno facenti capo ad una stessa tipologia di gestione devono essere iscritti a riserva fino a quando non siano state pagate le spese dirette; sono comprese tra le spese dirette le spese sostenute per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'articolo 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento e i danni d'acqua nel ramo incendio. Pertanto i sinistri o le partite di danno facenti capo ad una stessa tipologia di gestione che alla chiusura dell'esercizio risultano definiti con riferimento alla componente dell'indennizzo, ma rispetto ai quali rimane aperta la sola componente delle spese dirette, devono essere indicati tra i sinistri aperti, riportando le somme pagate a titolo di risarcimento nei pagati parziali, mentre a riserva alla fine dell'esercizio deve essere indicato il costo relativo alle spese dirette;

5) i sinistri già definiti con riferimento alla componente dell'indennizzo e delle spese dirette non sono più iscritti a riserva. Eventuali residue spese di liquidazione ancora da pagare sono comunque appostate tra gli importi a riserva;

6) i sinistri accaduti nell'anno di bilancio (N) e precedenti denunciati dopo il 31.12.(N) (sinistri tardivi) figurano nella riserva finale stimata ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto di cui agli allegati 1 ai moduli 28 e 29 (colonna (c)) e ai moduli 29A e 29B (colonna (10));

7) per i sinistri in coassicurazione deve essere indicato pro quota sia il numero che l'importo per ogni stato del sinistro (denunciato, riaperto, pagato a titolo parziale o definitivo, senza seguito e riservato). Per ogni generazione i dati relativi a ciascuna colonna sono arrotondati per eccesso, se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,5, o per difetto, se è minore di 0,5, mantenendo comunque la quadratura per riga;

8) per i moduli nei quali deve essere inserito il numero e l'importo dei sinistri in causa pagati nel corso dell'esercizio e di quelli riservati alla fine del medesimo esercizio, il sinistro si considera in contenzioso dalla data di iscrizione a ruolo. Nel caso di un sinistro con più cause iscritte a ruolo deve essere conteggiato per numero un solo sinistro e per importo il totale degli ammontari pagati o riservati relativi alle sole parti in causa. Devono essere inseriti anche i pagamenti dei sinistri per i quali la causa si è instaurata nel corso dell'esercizio (N) solo se il pagamento è avvenuto successivamente all'instaurarsi della causa;

9) per i moduli nei quali deve essere indicato il numero delle unità di rischio, sono considerate:

- la singola polizza nel caso in cui essa preveda la copertura assicurativa di una sola testa/cosa per uno o più rischi classificabili in uno solo dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto. Qualora la polizza copra per una sola testa/cosa una pluralità di rischi classificabili in più di uno dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, essa va considerata come unità di rischio in ciascuno dei rami diversi in cui sono classificati i rischi;

- il numero di teste/cose coperte nel caso di polizze collettive ed in abbonamento, nonché in generale di polizze che per uno o più rischi classificabili in uno solo dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto coprano una pluralità di teste/cose ed i sinistri vengano rilevati in corrispondenza delle stesse. Qualora la polizza copra per una pluralità di teste/cose una pluralità di rischi classificabili in più di uno dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, per ciascun ramo sono da considerarsi unità di rischio le teste/cose che la polizza copre dai rischi afferenti al ramo medesimo. In particolare, per il ramo "credito", in caso di polizze che prevedono la preventiva autorizzazione dei debitori potenziali o effettivi del singolo creditore assicurato, le unità di rischio

L'IVASS, infatti, vigila sull'attività di ciascuna impresa per garantire il rispetto degli interessi degli assicurati e pertanto pone la massima attenzione alla valutazione della riserva sinistri in quanto un accantonamento insufficiente, che si traduca in una sottostima della riserva, può innanzitutto rendere l'impresa insolvente, cioè incapace di far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati.

Esistono due grandi famiglie di metodi per il calcolo della riserva sinistri: metodi deterministici e metodi stocastici, caratterizzati, questi ultimi, da significative distribuzioni probabilistiche delle riserve. Entrambe le famiglie racchiudono a loro volta altri metodi.

E' possibile effettuare un'ulteriore raggruppamento dei metodi di stima. Si possono menzionare i *metodi a costo medio* che, una volta definito l'intervallo di differimento, cercano di stimare la velocità di liquidazione congiuntamente ai costi medi prevedibili e la probabile evoluzione futura dei sinistri senza seguito, eliminati o riaperti. Sulla base di queste previsioni si proseguirà poi alla valutazione dell'importo da accantonare.

I *metodi concatenati* e i *metodi di separazione* hanno un differente percorso valutativo, cercando di calcolare dei coefficienti di pagamento, detti coefficienti di sviluppo, e di proiettarli al futuro in funzione dell'esperienza passata dell'impresa.

Appartiene ai metodi a costo medio il metodo Fisher-Lange, mentre un esempio di metodi concatenati potrebbe essere il metodo Chain Ladder, e per quanto riguarda l'ultimo tipo si cita di solito il metodo della separazione aritmetica di Taylor.

La scelta di un metodo anziché di un altro è dettata dalle informazioni a disposizione della compagnia e dalle caratteristiche del portafoglio, dati tutti interpretati dai tecnici addetti alla quantificazione della posta in esame.

Ciò veniva evidenziato tra l'altro dal consulente del PM, Dott. SAMMARTINI, a pag. 11 del proprio elaborato tecnico del 23.5.2013, dove si afferma: "compito degli esperti (in questo caso in prima linea gli attuari) è quello di scegliere il modello/i che meglio si adatta alle caratteristiche del portafoglio oggetto di stima, oltre che individuare, caso per caso, il valore dei parametri che costituiscono, insieme ai dati, gli input dei modelli stessi ...".

---

sono rappresentate rispettivamente dal numero dei debitori affidati e di quelli effettivi;

Le unità di rischio, come sopra individuate, andranno considerate in proporzione al periodo di competenza dell'esercizio (N) in base al pro-rata effettuato sui giorni dell'anno. Per le polizze in coassicurazione il numero delle unità di rischio deve essere indicato pro quota/anno.

I numeri totalizzati sono arrotondati per eccesso, se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,5, o per difetto, se è minore di 0,5.

Evidente come la determinazione e l'appostamento della riserva sinistri sia connotata da una notevole complessità tecnica, oltre che da una forte e fisiologica instabilità e da una non sottovalutabile discrezionalità da parte dei soggetti deputati a costituirla.

Calandoci nel caso specifico, per la determinazione della posta passiva di bilancio in esame, Fondiaria Sai si avvaleva di un sofisticato sistema informatico denominato IES, un software deputato a gestire l'intero ciclo di vita del sinistro, dalla sua apertura fino alla sua definizione. Esso è formato da una parte di *front-end*, rivolta agli operatori (liquidatori, agenzie, periti e professionisti) e una parte di *back-end* (di cui fa parte il database ed i programmi preposti alla gestione del business sinistri).

Il processo di determinazione delle riserve sinistri è, in sintesi, così strutturato :

- le strutture liquidative inseriscono *on-line* nel sistema IES i dati relativi ai singoli sinistri; la struttura sinistri dell'impresa, su *input* dell'area informatica, estrae e analizza i dati provenienti dalla rete liquidativa, li aggrega per tipologia di danno ed espone un commento sullo stato dell'avanzamento del piano operativo. Dal mese di luglio al mese di novembre, sulla base delle valutazioni delle strutture liquidative, viene effettuato l'inventario dei sinistri delle generazioni precedenti e viene appostata la relativa riserva tecnica. Da novembre a metà dicembre viene eseguito l'inventario dei sinistri della generazione corrente con determinazione della relativa riserva tecnica.
- le riserve tecniche vengono passate al vaglio del controllo di gestione, che aggiorna i modelli con i nuovi dati e perviene alla determinazione/quantificazione della riserva sinistri attraverso l'utilizzo di metodologie statistico-attuariali.
- successivamente intervengono i due attuari incaricati, i quali esprimono una valutazione finale sulla congruità e sufficienza delle riserve da iscrivere poi a bilancio;

Vi è infine il ruolo dell'Autorità di Vigilanza ISVAP (oggi IVASS), di cui si è già detto in nota 2.

I soggetti che intervengono, a vario titolo, da differenti distanze e con incidenza più o meno intensa, nel processo di determinazione, quantificazione e certificazione di congruità sulla posta di bilancio in esame sono diversi. Il loro apporto funzionale all'appostamento della riserva sinistri è innanzitutto delineato, in astratto, dalla normativa di rango primario e secondario - aldilà degli specifici coinvolgimenti

nella fattispecie concreta, che non costituisce oggetto di questo ma di altro procedimento penale -.

Ruolo primario, per definizione, è quello del massimo organo decisionale di una società, cui sono direttamente ascrivibili le scelte di bilancio, ossia gli amministratori.

Vi è poi il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, al quale, la norma di cui all'articolo 154 bis del TUF, introdotto dalla Legge 262/2005, attribuisce importanti compiti. Tra questi:

"3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4. Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:

- a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
  - b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
  - c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  - d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
  - e) per il bilancio di esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;
  - f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154 ter.
- 5 bis. L'attestazione di cui al comma 5 è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società".

In relazione, poi, all'attuario incaricato per i rami 'RC auto e natanti', l'art. 34 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) dispone che:

1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP.
3. L'attuario incaricato è preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati.

L'attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche.

4. Le funzioni dell'attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attività produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.

L'art. 37 disciplina la relazione attuariale sulle riserve tecniche dei rami danni. In particolare viene stabilito che:

"2. Nei confronti dell'impresa che esercita l'attività nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti, la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tale fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione dell'apposita relazione tecnica. L'impresa, se non è in grado di rimuovere le

cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all'ISVAP".

L'art. 323 precisa invece i doveri dell'attuario incaricato:  
"2. All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.  
3. L'Ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2.  
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravità l'ISVAP può disporre la revoca dell'incarico".

Tra le fonti normative che regolamentano la posizione dell'attuario incaricato si annovera altresì il Regolamento ISVAP 4 marzo 2008, n. 16 (Regolamento concernente le disposizioni ed i metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dei rami danni di cui all'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private).

Così l'art. 50 regolamenta le relazioni tecniche al bilancio e alla semestrale redatte dall'attuario:

"1. L'attuario incaricato redige la relazione tecnica sulle riserve dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere in bilancio, prevista dal Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto.  
2. La relazione tecnica sulla riserve, di cui al comma 1, è redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato in conformità allo schema di cui all'allegato 3 del presente Regolamento.  
3. L'attuario incaricato redige una nota tecnica sulle riserve dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti del portafoglio diretto italiano, che l'impresa intende iscrivere nella relazione semestrale, nella quale riporta il proprio giudizio sui procedimenti e sui metodi seguiti nel calcolo delle riserve tecniche, dandone adeguata illustrazione".

A seguire, l'art. 53 precisa gli obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti in capo all'attuario incaricato:

"1. Qualora l'attuario incaricato non ritenga di dover rilasciare l'attestazione di sufficienza di cui all'articolo 37, comma 2 del decreto, informa tempestivamente l'ISVAP trasmettendo copia della relazione tecnica di cui all'articolo 50, corredata delle specifiche motivazioni.  
2. Qualora l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo previste dal Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto, rilevi gravi violazioni delle norme sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti da

parte dell'impresa, informa tempestivamente l'ISVAP fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato".

Vi è poi l'attuario incaricato dalla società di revisione e il partner/socio della società di revisione.

La revisione legale del bilancio è disciplinata dall'art. 102 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private):

"1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Se l'incarico di revisione legale è conferito ad una società di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori è un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194. Se l'incarico di revisione legale è conferito ad un revisore legale si applica l'articolo 103.

2. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale è corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.

3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.

4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese".

L'art. 103 disciplina la figura dell'attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale:

"1. Se l'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all'articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

L'art. 104 disciplina gli accertamenti sulla gestione contabile:

1. L'ISVAP può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni

periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la società di revisione legale si avvalgono dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa".

Tra le fonti normative che disciplinano la posizione della società di revisione e dell'attuario revisore si annovera altresì il Regolamento ISVAP 4 aprile 2008, n. 22 (Regolamento concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII, capo I, capo II e capo V del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 - Codice delle Assicurazioni private)

L'art. 24 del Regolamento disciplina la relazione della società di revisione sul bilancio:

"1. Il bilancio di esercizio dell'impresa è sottoposto alla verifica della società di revisione. La società di revisione si avvale dell'attuario revisore.

2. La relazione della società di revisione, corredata dalla relazione dell'attuario revisore, è allegata al bilancio di esercizio".

L'art. 25 regola la figura dell'attuario revisore:

"1. Se tra gli amministratori della società di revisione non è presente un attuario, la società di revisione, in sede di proposta all'impresa, specifica il nominativo dell'attuario revisore, la relativa area di intervento e l'onorario.

2. La società di revisione, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 159 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, comunica all'ISVAP il nominativo dell'attuario revisore e l'area di intervento, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, nonché gli eventuali ulteriori ambiti di verifica. Se l'attuario revisore non è amministratore della società di revisione, nella predetta comunicazione è indicato anche l'onorario".

L'art. 26 disciplina invece la relazione e il resoconto analitico redatti dall'attuario revisore:

"1. L'attuario revisore, nella relazione di cui all'articolo 24 redatta in conformità agli schemi di cui all'allegato 13, esprime il proprio giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di seguito specificati, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva:

- a) impiego di adeguate basi tecniche;
- b) impiego di ipotesi evolutive prudenziali;

c) impiego di adeguate metodologie di calcolo.

2. Ai fini del rilascio del giudizio di cui al comma precedente l'attuario revisore effettua le proprie verifiche sulla base delle risultanze dell'analisi svolta dalla società di revisione sui portafogli presi a riferimento e sui relativi dati di base.

3. Le risultanze sull'attività svolta dall'attuario revisore ai fini del rilascio del giudizio finale sono riportate in un resoconto analitico, trasmesso alla società di revisione, che illustra le operazioni preliminari effettuate, le basi tecniche e le ipotesi adottate, le metodologie ed i criteri di calcolo utilizzati, nonché le fasi operative seguite per la valutazione delle riserve tecniche ed i risultati ottenuti. Copia del resoconto analitico è inviata dalla società di revisione in tempo utile all'impresa che la trasmette all'ISVAP unitamente al bilancio di esercizio.

4. L'attuario revisore conserva i dati e i documenti relativi all'attività svolta per dieci anni dalla data di rilascio della relazione di revisione di cui all'articolo 24".

L'art. 27 disciplina la Relazione della società di revisione sulla relazione semestrale:

"1. Ai fini dell'applicazione delle procedure di revisione contabile limitata di cui al principio raccomandato dalla CONSOB per la revisione contabile della relazione semestrale, la relazione semestrale è sottoposta alla verifica della società di revisione incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio di esercizio. La società di revisione si avvale dell'attuario revisore.

2. La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale".

Lo statuto dei sindaci è invece quello delineato dalle norme di cui agli artt. 149 e 151 T.U.F. (ricalcanti, per la disciplina specifica delle società quotate, gli artt. 2403 e 2403-bis CC), riportati sopra in nota e richiamati all'uopo nel capo di imputazione.

Al fine di riempire di contenuto concreto il ruolo dei sindaci delineato dalla normativa di riferimento occorre passare in rassegna i sistemi di controlli endosocietari, così come voluti dal legislatore delle recenti riforme.

Orbene, la riforma del diritto societario varata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6 ha decisamente innovato la disciplina del collegio sindacale, stabilendo una netta separazione fra i compiti di controllo sull'amministrazione (cd. controllo di legalità) e quelli di controllo contabile.

Se i primi sono sempre attribuiti al collegio sindacale, il controllo contabile viene di regola assegnato ad un revisore esterno.

La nuova formulazione dell'art. 2403 del codice civile (rispetto alla quale, come accennato, le norme "gemelle" del T.U.F., costituiscono norma speciale) contiene una elencazione più dettagliata, rispetto al passato, dei doveri del «controllo di legalità» che incombono al collegio sindacale. Oltre al tradizionale controllo sull'osservanza della legge e dello statuto, è richiesta la vigilanza sui principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, nonché sul concreto funzionamento di tale assetto.

Tali compiti, evidentemente, richiamano i sindaci al compimento di un attento vaglio della gestione sociale e delle scelte operate in tale ambito dall'organo amministrativo.

Tanto in giurisprudenza che in dottrina ci si è molto interrogati sulla natura del controllo gestionale spettante al collegio sindacale, chiedendosi se potesse trattarsi di mero controllo di legittimità formale o di un più penetrante controllo di merito, con la differenza non di poco conto che, nel primo caso, il parametro di giudizio cui debbono attenersi i sindaci è rappresentato esclusivamente da norme giuridiche, mentre nel secondo caso assumerebbero rilievo (anche) le regole tecniche dirette a consentire valutazioni economiche di opportunità, economicità e prudenza nella gestione.

Si è poi sostanzialmente convenuto nel senso che i sindaci debbano necessariamente verificare la diligenza impiegata dagli amministratori nello svolgimento della gestione, ossia il modo in cui le decisioni vengono assunte e in cui le operazioni vengono svolte. Al collegio sindacale compete dunque un «controllo di legalità sostanziale», cosicché i sindaci vigilano sul diligente operato degli amministratori senza però sindacarne il merito delle scelte di gestione, ma giusto il modo in cui esse sono adottate.

In sintesi, il «controllo di legalità sostanziale» non consisterà giammai nell'esprimere giudizi di secondo grado sulla convenienza degli atti compiuti rispetto ad altre possibili scelte imprenditoriali, bensì a verificare la correttezza e la prudenza gestionale degli amministratori, l'eventuale assunzione da parte loro di rischi ingiustificatamente superiori a quelli connaturati all'attività d'impresa e, in definitiva, l'esercizio del controllo sugli atti che caratterizzano l'indirizzo di fondo della gestione o che presentano caratteristiche anomale.

Balza subito all'occhio come un controllo di tal sorta assuma valenza cruciale e si manifesti in tutta la sua importanza soprattutto nelle ipotesi di «patologia societaria», ossia in tutti quei casi in cui l'operato dei manager contravviene alle regole di congruità e ragionevolezza e comporti perciò una violazione dell'obbligo di amministrazione corretta della società e di conservazione del patrimonio sociale.

Al fine di scendere maggiormente nel dettaglio e riferirsi più specificamente alla vicenda oggetto del presente giudizio, è necessario esaminare in quali forme si declina il controllo dei sindaci nelle ipotesi (patologiche e quindi, come detto appena innanzi, in cui il controllo assume particolare importanza) di false comunicazioni sociali.

Non può sfuggire come, nell'affrontare il tema si debba distinguere la differente posizione del collegio sindacale investito (anche) del controllo contabile da quella dei sindaci cui compete il solo controllo gestionale, essendo rimesso al revisore il controllo sulla contabilità ed il bilancio.

Quest'ultimo è il caso di Fondiaria SAI, nel tempo in cui si realizzavano i fatti oggetto di contestazione.

Anche nell'ipotesi da ultimo considerata, quella cioè che ci interessa più da vicino, al collegio sindacale spetta comunque l'obbligo di vigilare "sull'adeguatezza ... del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione" (art. 149 lett. c T.U.F. - parallelamente: "sull'adeguatezza ed il funzionamento del sistema amministrativo e contabile" - art. 2403 c.c. -).

Al collegio sindacale - ancorché non investito del controllo contabile - spetta dunque in ogni caso l'obbligo di vigilare sul funzionamento del sistema contabile e quindi sulla rispondenza dell'iter di redazione del bilancio alle regole di correttezza, congruità, secondo quanto si è innanzi precisato, soprattutto sfruttando il bagaglio di conoscenza di fatti ed informazioni ricavabili azionando i doveri di ispezione e di controllo, nonché partecipando alle riunioni degli organi sociali.

Si comprende agevolmente che la "vigilanza" contabile rientrando tra i doveri dei sindaci non investiti formalmente del controllo contabile ha dei connotati ben precisi: è ampia, poco dettagliata, residuale nel senso di ultima e filtrata dall'azione di coloro che del controllo contabile vero e proprio sono investiti, con tutti gli strumenti, le competenze e gli oneri connessi.

Il successivo passaggio logico sta nell'affermare che il collegio sindacale (non investito del controllo contabile) non può di certo considerarsi libero da qualsivoglia responsabilità in ordine alla veridicità e regolarità del bilancio. Ciò accade senz'altro, per partire da un eccesso, per i fatti gestionali la cui esposizione è stata omessa (ancorché effettivamente avvenuti), e per fatti esposti in bilancio ma mai avvenuti.

Nella categoria delle falsificazioni eclatanti, per le quali non può aprioristicamente escludersi la responsabilità del sindaco non investito di controllo contabile, possono individuarsi le cd. frodi contabili, consistenti in modifiche o invenzioni arbitrarie di valori quantitativi certi ed oggettivi,

tali da occultare la reale situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale della società.

A parere di chi scrive invece, già in astratto, la "vigilanza" contabile del sindaco - non investito di controllo contabile - non è strutturalmente idonea ed efficace a portare alla luce le cd. frodi in valutazione, quelle cioè comportanti alterazioni del bilancio per operazioni di stima e valutazione di dati non determinati e certi alla data di chiusura dell'esercizio ma involgenti giudizi e calcoli prognostici.

Tali giudizi non sono suscettibili di essere valutati come veri o falsi, come corretti o non corretti, facendo cioè ricorso ad elementi certi ed oggettivi.

Il falso in valutazione viene pertanto "catturato" dalla lente focale della "vigilanza" contabile solo ove vi siano sintomi eclatanti che in certo senso compensino la natura prognostica e tecnica della posta, tra cui: la totale difformità tra i criteri di valutazione in concreto adottati e quelli che, nelle note esplicative al bilancio, vengono indicati come adottati; la violazione delle clausole generali che presiedono alla redazione del bilancio, quali la chiarezza, l'intelligibilità, la prudenza.

Rischiano comunque di sfuggire alla lente della vigilanza contabile, perché sostanzialmente "asintomatiche", quelle stime consistenti in giudizi prognostici simili a congetture per cui non esistono formule algebriche che possano garantire una perfetta aderenza della valutazione alla realtà fattuale che si intende rappresentare e quindi che possano poi consentire la verificabilità di correttezza da parte di chi controlla.

Questo breve excursus è servito a delineare e stabilire il perimetro dell'area entro cui calare la condotta ascritta al collegio sindacale di Fondiaria Sai. Trattasi di un'area fortemente problematica, attesa la natura della posta di bilancio sede del presunto falso - si è visto che la riserva sinistri è una componente del bilancio implicante giudizi prognostici e determinabile mediante il ricorso a complessi metodi attuariali - e l'affidamento delle determinazioni e del successivo controllo contabile, in Fondiaria SAI, non ai sindaci ma agli attuari e ai revisori.

Non esclusa quindi in astratto la responsabilità dei sindaci (titolari "solo" del controllo gestionale e non contabile) per il falso che involge la riserva sinistri - seppure con difficoltà quasi insormontabili, secondo quanto innanzi detto - occorre verificare in quale forme può declinarsi tale responsabilità, ovviamente in ambito penale.

Stante l'ampiezza della formulazione del capo di imputazione, la responsabilità dei sindaci può profilarsi secondo un duplice paradigma.

Può cioè ipotizzarsi un concorso diretto dei sindaci con gli altri soggetti imputati, nella forma cioè della condivisione e compartecipazione, oppure un concorso indiretto, secondo il modello dell'art. 40 cpv c.p..

Evidente come, nel primo caso, non partecipando i sindaci materialmente alla redazione del bilancio, la loro compartecipazione diretta deve ascriversi al *genus* del concorso morale, pienamente integrato da una (eventuale) accertata condivisione, consapevolezza o addirittura determinazione in altri del proposito criminoso di falsificare il bilancio, poi realizzato.

Il concorso omissivo cd. improprio, invece, sarebbe integrato dalla mancata attivazione dei doveri dei sindaci, sorretta da consapevolezza e volontà, che avrebbe consentito, con efficacia eziologica apprezzabile e rilevante, la realizzazione materiale, da parte di altri, del fatto reato.

Prima di passare all'analisi del materiale probatorio a disposizione di questo giudice, occorre svolgere qualche puntualizzazione, ancora, sugli schemi astratti delle due forme di responsabilità appena ipotizzate.

Il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2622 c.c. contempla dei criteri di imputazione psicologica del fatto estremamente complessi.

La condotta ivi descritta deve essere mossa:

1) dall'intenzione di trarre in inganno i destinatari del bilancio e dell'informativa in esso contenuta (*consilium fraudis*);

2) dalla volontà e dal fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri;

3) dal discernimento cosciente di arrecare un danno al patrimonio dei soci e dei creditori sociali.

Orbene, per quanto concerne il profilo sub 2), non vi è dubbio che trattasi di una connotazione psicologica particolarmente qualificata perché idonea a restringere l'area della tipicità della norma, atteggiandosi come dolo specifico.

Così: *"In tema di false comunicazioni sociali, la disposizione di cui all'art. 2622 c.c., ..., richiede oltre al dolo generico (rappresentazione del mendacio) e al dolo specifico rispetto ai contenuti dell'offesa, qualificata da ingiusto profitto, il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, previsto per escludere letture in chiave di dolo eventuale, ancorché compatibile con la presenza di concomitanti*

finalità. (Nella specie si è ritenuto sussistere siffatto dolo intenzionale con riguardo ai creditori nella rappresentazione tranquillante dello stato finanziario del novero societario facente capo all'imputato quando esso era, in realtà, sommerso da debiti e da impellenti ingiunzioni, costretto a ricorrere ad espedienti rischiosi pur di lucrare qualche garanzia ed allargamento di fido)" (Cassazione penale, sez. V, 24/11/2010, n. 2784 P. e altro CED Cass. pen. 2010, rv 249258 Cass. pen. 2012, 2, 673).

Tuttavia, il filtro di tipicità, a maglie strette, connaturato alla fattispecie di cui all'art. 2622 c.c. quanto all'elemento soggettivo, finisce per non operare pienamente nel caso che ci occupa.

Premesso che ai sindaci attuali imputati il reato è ascritto nella forma concorsuale, è possibile ascrivere loro la responsabilità penale per le false comunicazioni sociali anche a titolo di dolo indiretto. Infatti, secondo la teoria di conio dottrinale (non pacificamente condivisa) della cd. fattispecie plurisoggettiva eventuale, il giudice può accordare rilevanza al dolo anche solo indiretto del partecipe seppure la norma incriminatrice preveda il solo dolo specifico e/o intenzionale e sempre che l'autore principale o altro concorrente agisca con il dolo richiesto da essa.

Diverse le applicazioni giurisprudenziali di tale paradigma. Tra tante: "In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in caso di concorso ex art. 40 comma 2 c.p., dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto, il dolo del primo può configurarsi anche come eventuale ed essere integrato dall'omesso controllo sulla tenuta delle scritture che dimostra la rinuncia a porre in essere quelle attività idonee a prevenire il pericolo di distrazioni e, di conseguenza, l'accettazione del rischio che esse possano verificarsi. (Rigetta, App. Milano, 11/11/2011 Cassazione penale, sez. V, 14/05/2013, n. 37305 M. CED Cassazione penale 2013, rv 257608 - Vedi anche: Cass. pen., sez. V, 5 ottobre 2012 n. 23000; Cass. pen., sez. V, 10 febbraio 2009 n. 9736; Cass. pen., sez. V, 19 giugno 2008 n. 38712).

Da molti è stato evidenziato il contrasto di tale opinione con la *littera legis* di cui all'art. 110 c.p., che imporrebbe la medesimezza del reato da ascriversi ai concorrenti.

L'interpretazione rigorosa della norma imporrebbe altresì l'identità dell'elemento psicologico, nel senso di escludere non solo ipotesi di concorso a titolo di dolo e colpa per lo stesso fatto, ma anche ipotesi di allargamento del dolo alla sua forma eventuale o generica, ogniquale volta la fattispecie monosoggettiva contempli esclusivamente il dolo intenzionale e/o quello specifico.

Tanto premesso, è necessario verificare se gli elementi di prova raccolti consentano di ritenere integrato il concorso dei sindaci nel reato di false comunicazioni sociali, nella forma diretta di compartecipi con contributo morale ovvero nella forma indiretta dell'omesso impedimento.

Orbene, partendo dal primo aspetto, nulla vi è di penalmente significativo, aldilà di mere congetture metagiuridiche, su cui fondare una valutazione di partecipazione, condivisione e realizzazione alla alterazione dolosa della riserva sinistri.

Nessun elemento ci dice che i sindaci sapevano ed erano coinvolti nell'attività di sottoriservazione, prendendone parte con l'avallo o addirittura con il suggerimento della condotta poi materialmente realizzata da altri.

Sulla sottoriservazione della posta *de qua*, di cui l'(ex) ISVAP, impegnata in una ispezione al tempo in cui veniva approvato il bilancio incriminato, relazionerà solo il successivo 29.9.2011, ovvero oltre cinque mesi dopo, riferiva Mario BELLUCCI - dirigente preposto al controllo di gestione - nelle s.i.t. del 23.4.2013 (in faldone 3A pagg. 268-271) e nelle mail scambiate con gli amministratori di Fondiaria SAI (in faldone 12). Vi si legge uno scambio di informazioni relativo alla politica di riservazione adottata in Fondiaria Sai tra gli alti dirigenti, che vengono detti consapevoli ed anzi intenzionati ad alterare quella voce di bilancio.

Lo stesso dicasi per il riferito di RIGAMONTI Ettore - responsabile del settore sinistri in Fondiaria SAI - (s.i.t. in data 13.11.2012 faldone 3A, in cui racconta di aver segnalato agli amministratori la carenza della riservazione), e di BEDOGNI Pier Giorgio (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), allorquando ha affermato (cfr. sit. del 4 dicembre 2012): *"In concreto da una chiusura positiva di 620 milioni di euro nel 2007, la chiusura del 2008 si era assestata sui 90 milioni di euro, con i primi segni di problematicità della parte tecnica.*

*Nell'anno 2009, invece, vi è il crollo del risultato tecnico perché si riducono i premi ed aumenta il denunciato; la parte finanziaria, pur nell'ambito della crisi, presenta risultati ancora accettabili.*

*Nel 2010, già nella semestrale, si iniziano a vedere andamenti tecnici che preconizzano un risultato pesante della gestione".*

Vi è ancora l'importante documentazione, a seguito di apposito servizio di o.c.p., del colloquio intercorso tra ERBETTA Emanuele (D.G.) e MARCHIONNI Fausto (A.D.) il 29 maggio 2013 presso il locale "Norman", sito in Torino, P.za Solferino.

La conversazione avvenuta tra i due durante tale incontro veniva ascoltata personalmente dall'App. Gaetano Emanato del Nucleo di Polizia Tributaria, il quale, sentito poi a sommarie informazioni il 12.6.2013, ha riportato lo scambio di battute

captato. Anche in tal caso emergeva come il tema della sottoriservazione fosse ben noto al management, come tra l'altro ribadito nelle dichiarazioni che ERBETTA rendeva in interrogatorio il 29.7.2013 (in faldone 12, pagg. 141-176), secondo cui la politica di alterazione di quella posta di bilancio era "un tema conosciuto" in Fondiaria SAI.

Convergenti verso la medesima conclusione sono altresì i dati promananti dall'attività di intercettazione telefonica ed ambientale svolta dagli inquirenti: da nulla si ricava il coinvolgimento specifico del collegio sindacale o meglio la sua partecipazione diretta nella politica di sottoriservazione della posta di bilancio incriminata.

La responsabilità diretta dei sindaci, *sub specie* di concorso morale, sebbene in astratto si atteggi come forma meno problematica di imputazione del fatto, attese le premesse svolte in tema di rilevabilità del falso in valutazione di tipo prognostico da parte della lente (lontana) della mera "vigilanza" contabile del sindaco non investito di controllo contabile, non può dirsi nel caso di specie provata.

In altre parole, la criticità rilevata in ordine alla responsabilità penale dei sindaci investiti del solo controllo gestionale in ordine a falsità di poste di bilancio consistenti in valutazioni prognostiche altamente tecniche, sarebbe pienamente risolta (e la responsabilità penale pienamente accertata) dalla ritenuta sussistenza della partecipazione cosciente e volontaria del sindaco al progetto di sottoriservazione illecita, prova che nel caso di specie manca del tutto e non può certo suggestivamente ravvisarsi nel dato che le carenze della posta di bilancio in esame fossero "note a tutti" ovvero oggetto di commenti nei corridoi di Fondiaria SAI.

Rimane da esaminare il profilo di responsabilità che fa leva sul concorso omissivo improprio, sorretto eventualmente dal dolo indiretto.

Si è già premesso che, all'interno delle coordinate proprie del presente procedimento - in ragione della tipologia della posta di bilancio incriminata e del tipo di controllo di cui sono investiti i sindaci oggi imputati - già in astratto è estremamente problematico poter muovere un rimprovero penale al collegio sindacale per il fatto illecito in contestazione.

Tale criticità si riverbera già sulle prime fasi dell'accertamento di sussistenza del reato: la norma su cui poggerebbe la posizione di garanzia dei sindaci è quella di cui all'art. 2407 c.c.: "i Sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica".



Orbene, all'interno delle coordinate testè ricordate, è già complicato affermare che la posizione di garanzia così ampiamente e genericamente delineata da questa norma, valga ad ammantare di rilievo penale l'omessa attivazione di poteri impeditivi in relazione all'appostamento in bilancio di una voce (tecnica ed intrisa di giudizi prognostici) illecitamente alterata da altri.

In ogni caso va detto - mettendo da parte tali difficoltà - che dal punto di vista dogmatico la titolarità di una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice violata - dalla quale deriva l'obbligo di attivarsi per la salvaguardia di quel bene - e l'attualizzazione dell'obbligo con il realizzarsi della c.d. situazione tipica, bastano a che la semplice inerzia assuma significato di violazione dell'obbligo giuridico (di attivarsi per impedire l'evento) che, accompagnato dall'accertamento della sussistenza di una relazione causale tra omissione ed evento, integra la fattispecie penale di cui al combinato disposto dell'art. 40 cpv c.p. - 2622 c.c. (per rimanere al nostro caso).

Entrando nel vivo della questione, di recente la Suprema Corte ha fornito importanti delucidazioni sull'aspetto forse più problematico dell'ascrizione penale ex art. 40 cpv c.p., quello del dolo che deve innervare l'omissione dotata di efficacia eziologica rispetto all'evento non impedito.

Così, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 05.09.2013 n. 36399, ha chiarito:

*"La giurisprudenza di legittimità in tema di concorso mediante omissione nel reato commissivo, in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, afferma che, perchè possa aversi responsabilità del garante, occorre che questi si sia rappresentato l'evento, nella sua portata illecita; tale rappresentazione può consistere anche nella prospettazione dell'evento come evenienza solo eventuale. Detto altrimenti, la giurisprudenza - in ciò avversata da parte minoritaria della dottrina - riconosce che il garante possa rispondere anche a titolo di dolo eventuale per non aver impedito la commissione di un reato da parte di altri. In tal senso, tra le ultime, Sez. 3, n. 28701 del 12/05/2010, Pg in proc. A. e altri, Rv. 248067, per la quale "la responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell'evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità".*

Così prosegue con passaggi estremamente interessanti (in particolare sui connotati dei segnali d'allarme) la sentenza citata:

*"Se in linea di principio si può convenire e si conviene sulla tesi che sussiste la responsabilità penale dell'omittente*

quando, pur essendosi questo rappresentato la concreta possibilita' di verificaione dell'evento, si e' sottratto consapevolmente all'adempimento dei propri doveri di controllo, accettando il rischio che l'evento si verificasse, il punctum dolens si rinviene li' dove si formula il giudizio di concreta sussistenza del dolo eventuale, che a fronte di indubitabili difficolta' di accertamento, corre il rischio di scivolare verso l'evocazione di schemi tipici della responsabilita' per colpa."

Così, "al fine di evitare un simile esito non puo' farsi a meno di rifiutare concetti quali "prevedibilita'" o "conoscibilita'", che rimandano alla struttura della colpa, ed accordare preferenza alla reale "previsione" dell'evento che, in quanto in itinere, si e' ancora in condizioni ed in dovere di impedire

(...) Perche' cio' si realizzi non e' certo sufficiente che si accerti la violazione dell'obbligo di attivarsi, poiche' l'oggettivo inadempimento non dice ancora nulla in ordine al profilo soggettivo dell'autore del fatto (omissivo) (...)

Neppure e' sufficiente che siano "oggettivamente" rinvenibili quei "segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento illecito", aventi un grado di anormalita' (non in senso assoluto ma in relazione al soggetto garante di cui trattasi) che la giurisprudenza di legittimita' ha elevato a guida nell'accertamento gia' a partire da Sez. 5, n. 23838 del 04/05/2007, P.M. in proc. Amato e altri, Rv. 237251, essendo comunque necessario dare dimostrazione che quei segnali siano stati colti nel loro compiuto significato descrittivo dal garante in questione. Anche su questo punto si dissente da Sez. 3, n. 28701 del 12/05/2010, Pg in proc. A. e altri, Rv. 248067, che pare ammettere la sufficienza di una "possibilita' di consapevolezza e di prevedibilita' del rischio" di comportamenti censurabili. (...)

Ad avviso di questa Corte, il rilievo dell'esistenza di segnali noti non puo' non essere accompagnato dall'accertamento della elaborazione che degli stessi e' stata fatta: quei segnali possono essere stati sottovalutati, malamente interpretati. Cio' indirizza verso un comportamento colposo, non certo doloso. (...)

Va quindi data la prova di una corretta elaborazione dei segnali; essa e' legata alla valutazione delle capacita' intellettive del soggetto, anche alla stessa evidenza e significativita' dei segnali; il giudice deve dimostrare con adeguata motivazione di aver analizzato come quei segnali sono stati elaborati. (...)

Nè può essere sufficiente che detti segnali rivelino una indistinta condizione di rischio per il bene tutelato, poiché se la responsabilità vuoi essere per il concorso, in ipotesi, nel reato di "abuso sessuale", non puo' essere idoneo a sostenere l'ascrizione penale il dolo, ad esempio, del reato di minaccia o di ingiurie. Non sembra seriamente dubitabile che l'evento di

cui si discorre, in quanto oggetto del dolo, ancorchè eventuale, debba essere proprio lo specifico reato che andava impedito.

Mentre per quanto concerne il quesito se la consapevolezza deve investire anche i singoli episodi illeciti, si può convenire con quanto affermato in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale:... Detto altrimenti, e' necessario che si abbia la rappresentazione caratteristica del dolo eventuale di un evento-reato tipologicamente coincidente con quello del quale si e' chiamati a rispondere; non però delle specifiche caratteristiche fattuali del reato commesso dal concorrente (in tal senso Sez. 5, n. 38712 del 19/06/2008, Prandelli e altro, Rv. 242022..." (...)

D'altro canto, l'approccio al tema del dolo eventuale del garante omissivo non può non tener conto dell'elaborazione che la medesima giurisprudenza di legittimità sta svolgendo quanto alla più generale questione della definizione della linea di demarcazione tra il dolo eventuale e la colpa con previsione...

La giurisprudenza fa proprio il criterio dell'accettazione del rischio, per il quale ricorre il dolo eventuale quando l'agente/omissivo abbia tenuto la condotta tipica nella previsione dell'evento ed accettando la sua verifica (quale evenienza accessoria al conseguimento dell'obiettivo prefissato), laddove nella colpa cosciente alla previsione dell'evento si accompagna la mancata accettazione dello stesso.

(...)

Tuttavia, la declinazione del criterio e' invero piuttosto variegata.

- Ora si afferma che sussiste il dolo eventuale quando "chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità - od anche la semplice possibilità - che esso si verifichi e ne accetta il rischio" (Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, n. 3428/1992);
- ora si rimarca il fatto che "l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciononostante agisca accettando il rischio di cagionarle" (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1996, n. 3571);
- oppure si evoca "la consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione nonché dell'accettazione volontaristica del rischio" (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2003, n. 748/1994);
- in alcune decisioni si pone l'accento sull'alternativa astrattezza/concretezza della previsione dell'evento: nel dolo eventuale l'evento viene previsto come concretamente possibile mentre nella colpa cosciente la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta, percepita dal reo come non concretamente realizzabile (Cass. sez. 4, 10.2.2009, n. 13083, P.M. Trib. Salerno in proc. Bodan; cfr. Cass. sez. 5, 17.9.2008, n. 44712; Cass. sez. 1,

14.6.2001, n. 30425, e la giurisprudenza in esse richiamata);

- in altre si enfatizza il mancato superamento del dubbio circa la verifica dell'evento quale connotato essenziale del dolo eventuale (Cass. Sez. 4, sent. n. 11222 del 18/02/2010, P.G. e p.c. in proc. Lucidi, rv. 249492; criterio al quale sembra contiguo, se non coincidente, quello della "previsione negativa" circa la possibilità che l'evento si verifichi). (...)

Il dato che merita di essere sottolineato è che dolo eventuale e colpa cosciente non si pongono come concetti limitrofi, tanto che si può trascorrere dall'uno all'altro al variare di un particolare fattore, identificato come elemento scriminante.

È ormai una consapevolezza radicata della cultura penalistica italiana, e non solo, che dolo e colpa sono strutturalmente diversi e non hanno una matrice comune, per quanto elementi della colpa si possano rinvenire anche nel dolo. Si tratta di un'osservazione tanto banale quanto utile, perché chiarisce che non sono le forme che possono riconoscersi alla previsione dell'evento (astratta/concreta; evento probabile/possibile/certo) a poter assurgere di per sé a canone distintivo.

Come è stato già affermato, la previsione assume rilievo quale indice di quella particolare volizione che si presenta nelle forme dell'accettazione del rischio: quanto più la previsione dell'evento è "concreta" o propone come certo il verificarsi dell'evento, tanto più potrà dirsi che l'agente/omittente ha accettato e quindi voluto l'evento.

È evidente che ogni concezione che propugni o sottenda una sorta di continuum tra dolo e colpa - con dolo eventuale e colpa cosciente a rappresentare le aree ove si manifesta la contiguità di trarne diverse ma appartenenti ad un medesimo ininterrotto tessuto - appare fallace e origine di affermazioni non condivisibili.

La differente struttura deve far dubitare che la previsione dell'evento si atteggi in ambo le aree (quella della condotta dolosa e quella della condotta colposa) allo stesso modo.

Com'è stato scritto da autorevole dottrina, il dolo è "decisione per l'illecito"; laddove la colpa è rimproverabilità della violazione di una regola cautelare che può essere anche totalmente ignota all'autore del fatto.

Il criterio dell'accettazione del rischio, stabilmente utilizzato dalla giurisprudenza quanto variamente inteso, non può valere ad indicare la struttura del dolo.

Piuttosto, esse serve ad indirizzare l'accertamento dell'esistenza di quella "decisione per l'illecito" che davvero caratterizza il comportamento doloso.

Come è stato osservato, l'accettazione del rischio non è un vero processo mentale; potrebbe dirsi che essa è la

parafrasi della genesi e della persistenza di una decisione per l'illecito che giunge sino all'esaurimento della condotta con la produzione dell'evento. In questa prospettiva dovrebbe essere ancor piu' evidente che la ricerca di opposizioni concettuali che dovrebbero connotare in modo caratteristico la differenza strutturale tra il dolo eventuale e la colpa cosciente rischia di condurre lungo la via dell'errore. L'alternativa previsione concreta/previsione astratta dell'evento illecito; come quella possibilita' di verifica/elevata probabilita' di verifica dell'evento illecito; etc, possono solo offrire l'accesso alla ricostruzione dell'atteggiamento mentale del soggetto.

**Il canone della "persistenza di una decisione per l'illecito che giunge sino all'esaurimento della condotta con la produzione dell'evento" permette di operare una puntualizzazione quanto all'oggetto del dolo eventuale.**

Come e' stato spiegato, l'accettazione non deve riguardare solo la situazione di pericolo posta in essere, ma deve estendersi anche alla possibilita' che si realizzi l'evento non direttamente voluto, pur coscientemente prospettatosi... altrimenti si avrebbe la (inaccettabile) trasformazione di un reato di evento in reato di pericolo".

L'esemplificazione portata a sostegno dell'affermazione appare piuttosto calzante: se bastasse l'accettazione di una situazione di pericolo cagionata dalla propria condotta trasgressiva di una regola cautelare, "il conducente di un autoveicolo (che) attraversi col rosso una intersezione regolata da segnalazione semaforica, o non si fermi ad un segnale di stop, in una zona trafficata, risponderebbe, solo per questo, degli eventi lesivi eventualmente cagionati sempre a titolo di dolo eventuale". Tale posizione risponde appieno al rilievo dottrinario secondo il quale "perche' sussista il dolo eventuale, cio' che l'agente deve accettare e' proprio l'evento - proprio la morte -; e' il verificarsi della morte che deve essere stato accettato e messo in conto dall'agente, pur di non rinunciare all'azione che, anche ai suoi occhi, aveva la seria possibilita' di provocarlo" (Cass. sez. 4, sent. n. 11222 del 18/02/2010, P.G. e p.c. in proc. Lucidi, rv. 249492).

La necessita' che l'accettazione del rischio concerna in realta' proprio l'evento tipico (e in cio' si assume consapevolmente una posizione opposta a quella espressa da questa Corte in occasione del primo giudizio rescindente) riconduce l'accertamento giudiziario al rispetto del principio di legalita' e del principio di colpevolezza.."

"... i segnali perspicui non possono che riguardare lo specifico evento che si intende porre a carico del garante omissivo; essi devono essere stati percepiti ed assunti nel loro reale significato dal soggetto di cui trattasi; una

condizione di dubbio circa la loro significatività non è di per sé incompatibile con l'accettazione dell'evento.

**Il dubbio descrive una situazione irrisolta, perchè accanto alla previsione della verificabilità dell'evento vi è la previsione della non verificabilità. Il dubbio corrisponde ad una condizione di incertezza, che appare difficilmente compatibile con una presa di posizione volontaristica in favore dell'illecito, ad una decisione per l'illecito; ma che ove concretamente superato, avendo l'agente optato per la condotta anche a costo di cagionare l'evento, volitivamente accettandolo quindi nella sua prospettata verificaione, lascia sussistere il dolo eventuale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30472 del 11/07/2011, Rv. 251484, Braidic)".**

I principi appena esposti sono stati sostanzialmente ribaditi e sicuramente sviluppati alla stregua di un vero e proprio manuale sui criteri discretivi tra dolo e colpa, nella recentissima pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione Penale nella vicenda Thyssen, emessa il 24.04.2014 e depositata il 18.09.2014.

Così: "Le più volte ripetute sottolineature delle differenze tra dolo eventuale e colpa cosciente consentono di rimarcare ulteriormente la fallacia dell'opinione che identifica il dolo eventuale con l'accettazione del rischio. L'espressione è tra le più abusate, ambigue, non chiare, dell'armamentario concettuale e lessicale nella materia in esame. La si vede utilizzata in giurisprudenza in forma retorica, quale espressione di maniera, per coprire le soluzioni più diverse. Essa, come si è visto, è alla base dell'argomentazione proposta dal Procuratore Generale".

I principi cardine su cui poggia il criterio discretivo oggetto della pronuncia in esame possono individuarsi nelle affermazioni secondo cui:

- la responsabilità dolosa presuppone un atto di volontà che si dirige verso l'offesa del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice;
- la volontà è sempre frutto di una decisione, sia essa ponderata o meno;
- la decisione deve esprimersi con l'adesione all'evento, quindi attraverso un'azione (o un'omissione) che esprime una scelta in favore dell'evento, ancorché esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta;
- l'evento deve corrispondere al fatto proprio del modello legale descritto nella norma incriminatrice;

Come si è già ampiamente osservato con la sentenza innanzi citata, anche le SSUU si soffermano a scandagliare la posizione di colui che versa in uno stato di dubbio, prendendo decisamente le distanze da quell'orientamento che lo associava automaticamente al dolo eventuale:

- lo stato di dubbio, considerato di per sé, risulta compatibile sia con il dolo (eventuale) sia con la colpa (con o senza previsione); si può infatti avere piena consapevolezza di una situazione di rischio, percepirne le possibili conseguenze e, nondimeno, decidere di agire (o non agire), per trascuratezza, per superficialità, per quello che le Sezioni Unite chiamano il "malgoverno di una situazione di rischio", da cui deriva un rimprovero di matrice colposa e non dolosa.

A parere di chi scrive, nelle varie tappe attraverso le quali si articola la valutazione della condotta dei sindaci, si incontrano ostacoli insuperabili già prima di addentrarsi sul campo minato dell'interpretazione dell'atteggiamento psicologico di questi a fronte dei segnali d'allarme (il rimprovero penale, sotto questo profilo, potrebbe fondarsi esclusivamente - in senso fortemente restrittivo - sulla comprovata "decisione e scelta per l'illecito" da parte dei sindaci - previo accertamento che essi sindaci avevano letto chiaramente quei segnali - e non anche sul mero dubbio, o inattività per noncuranza, ovvero mera accettazione di un rischio).

Orbene, nulla vi è in atti cui ancorare una valutazione di esistenza, alla data del 28.4.2011, di segnali d'allarme della sottostima della riserva sinistri.

Si è visto come il segnale d'allarme penalmente rilevante è qualificato e contempla tutta una serie di caratteristiche: non può essere generico, ma deve riferirsi alla tipologia di reato della cui commissione costituisce sintomo tangibile (nel caso di cui all'art. 2622 c.c. esso deve consistere in qualcosa che faccia apparire altamente probabile la rappresentazione infedele e non veritiera delle reali condizioni economico-patrimoniali della società, rappresentazione infedele che concerne proprio la riserva sinistri); deve consistere in anomalie specifiche e peculiari in relazione all'evento illecito che sta per realizzarsi e ciò a maggior ragione qualora trattasi di una posta di bilancio frutto di sofisticati calcoli tecnici che dovrebbe passare al vaglio di colui che non è formalmente investito del controllo contabile.

L'esame attento del materiale probatorio acquisito consente anzi di concludere nel senso della sussistenza di elementi,

dotati di dignità indiziaria, che vanno esattamente in direzione opposta a quella prospettata dall'accusa.

Così (conducendo l'analisi in una prospettiva *ex ante*, ponendosi cioè nella posizione degli imputati al momento dei fatti ed abbandonando il fallace punto di osservazione "a posteriori"):

- 1) si è già detto che l'(ex) ISVAP relazionava sulla sottoriservazione incriminata solo cinque mesi più tardi l'approvazione del bilancio di cui al capo di imputazione. Analogamente, solo il 22.5.2012, il socio Finleonardo denunciava ex art. 2408 CC la carenza di riservazione nel bilancio 2012.

Nel tempo in cui veniva perpetrata la condotta di falsificazione contestata era in corso, in Fondiaria SAI, un'ispezione da parte di ISVAP - l'organo di vigilanza è titolare, come si è visto innanzi, di penetranti poteri di controllo contabile - che di certo, nell'ottica dei sindaci imputati, infondeva una certa serenità o meglio, per quanto si dirà innanzi, maggiore propensione a riporre fiducia nell'operato di altri. Che questo fosse lo "stato d'animo" non è affermazione fondata su mera logica, ma viene a chiare lettere riferito da nominato Direttore Generale di Fondiaria Sai poco dopo l'approvazione del bilancio incriminato ed escusso a s.i.t. il 21.3.2013, sul tema del consistente aumento di capitale approvato con l'ingresso nel gruppo del socio Unicredit. Raccontava il nuovo D.G. che: *"Era mia opinione, peraltro condivisa all'interno di Unicredit, che quell'aumento di capitale che si andava a sottoscrivere fosse sufficiente a far fronte alle necessità di Fondiaria, fermo restando che interventi di altra natura potevano essere programmati nel corso del tempo. Peraltro vi era all'epoca un'ispezione da parte dell'Isvap, il che consentiva di ragionare con una certa tranquillità sulle prospettive future, sul presupposto che i principali nodi sarebbero emersi nel corso dell'ispezione. Noi non avevamo accesso ai dati dell'ispezione, tuttavia, posto che Isvap aveva dato parere favorevole all'aumento di capitale, avevamo fatto affidamento anche su questo ..."*;

- 2) l'apporto dichiarativo fornito tanto dai sommari informativi che dai coimputati in interrogatorio non depone mai nel senso che i sindaci ebbero notizia dell'alterazione di bilancio incriminata. Così, gli



elementi probatori eventualmente promananti dagli studi e le analisi tecniche compiute sui dati di Fondiaria Sai da società di 'rating' o simili comprovano di certo che la questione della sottoriservazione era monitorata nell'interesse dei clienti e degli investitori che si affidavano a tali società. Non vi è traccia però della trasmissione degli esiti di tali indagini ai sindaci. In data 10.6.2013, veniva infatti assunta a s.i.t. Giulia RAFFO (analista della società di ricerche Autonomus) la quale raccontava al P.M. che "... gli studi della società sono divulgati esclusivamente ai propri clienti (circa un centinaio) tra i quali figurano peraltro fondi internazionali di primaria importanza, sia hedge fund, che long only". Nulla veniva riferito di un eventuale contatto informativo con i sindaci di Fondiaria SAI.

- 3) \_\_\_\_\_, consigliere di amministrazione di MILANO Assicurazioni - la cui posizione è stata archiviata - interrogato dal P.M. il 29.5.2013 sul tema delle gravi carenze nella riservazione dei sinistri, successivamente emerso anche per la MILANO, riferiva: "Mi viene chiesto se nel corso del CdA in cui venne approvato il bilancio 2010 furono in generale segnalate delle criticità relative alle riserve sinistri ... Dal verbale è dato desumere come i manager abbiano evidenziato un rafforzamento delle riserve relative agli esercizi precedenti ed alla generazione corrente; non sono stati evidenziati elementi tali da far sorgere dubbi sulla bontà della stima delle riserve; non è stato nemmeno affrontato il tema relativo al processo di determinazione delle riserve da appostare a bilancio."
- Nel medesimo senso della non condivisione, con soggetti diversi dai "tecnici", dei metodi attuariali di calcolo della riserva sinistri si pongono altresì le dichiarazioni che l'imputato rendeva all'udienza dell'8.7.2014: "Però l'informativa sulle riserve che veniva data in sede di Consiglio di Amministrazione non si è mai spinta al punto di fornire indicazioni sui metodi attuariali e i procedimenti di calcolo delle riserve... L'Amministratore Delegato ... non fece mai cenno ai metodi dei calcoli attuariali perché questo era compito troppo tecnico per poter essere rappresentato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale stesso ...";

4) L'esame dei documenti in atti restituisce esiti ancora una volta convergenti nel senso che non vi fossero campanelli d'allarme, esimendo dal porsi il problema della loro percepibilità o effettiva percezione da parte dei sindaci. Dalla lettura comparata delle note integrative dei bilanci 2008, 2009 e 2010 di Fondiaria Sai si evince sempre che il principio contabile adottato è quello del "costo ultimo". Ancora, emerge lampante come tali note riprendano fedelmente le relazioni dell'attuario, nei punti in cui queste indicano l'utilizzo di un metodo attuariale di valutazione oppure di un altro. Infatti le note integrative esaminate danno atto della diversità dei modelli attuariali utilizzati dall'attuario negli anni 2008, 2009 e 2010, conformemente a quanto l'attuario stesso precisava di anno in anno nelle sue relazioni. Leggendo i rispettivi paragrafi relativi alla riserva sinistri, si rileva puntualmente come ogni volta viene indicato il metodo attuariale utilizzato e le caratteristiche legate al suo impiego, senza che, da un esame comparato dei tre paragrafi, si notino lampanti differenze nel modo di rappresentare la scelta, tutta discrezionale, di far ricorso ad un metodo attuariale piuttosto che ad un altro. Non vi è mai, si precisa, difformità tra quanto scritto dall'attuario e quanto riportato nella nota integrativa (questo sarebbe stato certo un sintomo lampante di anomalie).

Anzi, dall'analisi documentale di quanto era nella disponibilità dei sindaci al momento dell'approvazione del bilancio, si può tranquillamente affermare che giungeva nella loro sfera di conoscenza il dato del costante aumento della voce 'riserve sinistri', sia nel bilancio civilistico, sia nel bilancio consolidato di Fondiaria Sai (+ € 153.681.583 di incremento tra il 2008 e il 2009 secondo il bilancio civilistico; + € 30.124.179 di incremento tra il 2009 e 2010 secondo il bilancio civilistico; + € 353.069.000 di incremento tra il 2008 e il 2009 secondo il bilancio consolidato; + € 173.548.000 di incremento tra il 2009 e il 2010 secondo il bilancio consolidato).

5) Quanto alla ipotizzata anomalia delle "riaperture sinistri", neppure può connettersi valore sintomatico della sottoriservazione incriminata al fatto che nella nota integrativa al bilancio 2010 non se ne faccia cenno.

Se è vero che la nota integrativa riprendeva fedelmente le relazioni attuariali, dunque era stato lo stesso attuario che evidenziava la problematica delle "riaperture" anomale nella sua relazione per gli esercizi tanto 2008 che 2009, a precisare infine come il fenomeno fosse in "progressivo miglioramento". Con la sua ultima relazione del 11.03.2011, per l'esercizio 2010, l'attuario scriveva che il fenomeno era praticamente stato riassorbito. Parallelamente, quindi, la nota integrativa al bilancio 2008 faceva menzione del fenomeno delle riaperture, proprio perché lo stesso attuario nella sua relazione ne aveva denunciato il patologico incremento in quell'esercizio. Nelle note integrative relative ai due esercizi successivi, invece, non si fa più menzione al fenomeno delle riaperture, proprio perché l'attuario ne aveva segnalato il rientro in un margine fisiologico.

6) Ad "illuminare" la condotta che i sindaci tenevano in occasione dell'approvazione del bilancio incriminato soccorrono senz'altro gli eventi successivi nei quali, a fronte di una chiara - stavolta si - denuncia di anomalie ed irregolarità, portata a conoscenza del collegio sindacale, gli odierni imputati rimanevano tutt'altro che inerti. Così, il socio \_\_\_\_\_ in data 17 ottobre 2011 inviò ai Sindaci un'articolata denuncia ai sensi dell'art.2408 c.c. in cui venivano pesantemente censurati alcuni fatti di gestione (anche in tale atto non c'è alcun accenno al problema delle riserve). I sindaci si attivavano realizzando approfondimenti ed indagini su quanto denunciato da \_\_\_\_\_ l e, il 16.03.2012, inoltravano la loro relazione all'Isvap e alla Consob, la presentarono poi, il 19.03.2012, all'assemblea dei soci di Fondiaria Sai e depositarono infine tutta l'informativa sul lavoro svolto alla Procura della Repubblica di Milano in tre occasioni, il 29.03.2012, il 02.05.2012, e il 12.04.2012 (cfr. verbale di interrogatorio reso al PM in data 19.11.2013 da \_\_\_\_\_

7) L'ultimo elemento, ampiamente significativo della insussistenza di campanelli d'allarme, deriva dalla valutazione delle attività di coloro che nel ciclo di vita della posta di bilancio in esame - dalla determinazione del suo ammontare alla sua valutazione e certificazione - si inseriscono, all'interno di coordinate sia spaziali che

temporali, tra la fase originaria della quantificazione della riserva sinistri e il controllo (ultimo) dei sindaci.

Fondamentale, in tale ciclo, è il ruolo dei due attuari incaricati, ossia l'attuario per i rami RC Auto e natanti e quello incaricato per la revisione contabile.

Questi sono chiamati, a diverso titolo, ad esprimersi sulla congruità e adeguatezza delle riserve sinistri da iscrivere a bilancio e sui metodi/modelli di calcolo usati per la loro stima, possedendone le competenze tecniche specialistiche, dettagliatamente richieste e disciplinate in un puntuale statuto normativo.

Orbene gli attuari, nelle loro relazioni per il bilancio 2010, rese il 11.03.2011 e l'1.04.2011 e versate in atti, si esprimevano concordemente sulla congruità delle riserve da appostare in bilancio. Così concludeva altresì, preme sottolinearlo, la società di revisione investita del controllo contabile, anch'essa evidentemente dotata di quelle competenze specialistiche necessarie per assolvere il proprio delicato compito e la cui attività, evidentemente, si frapponne tra quella di chi determina la posta di bilancio e il controllo (ultimo e lontano) del sindaco non investito del controllo contabile.

Così:

relazione dell'attuario per i rami RC Auto e natanti del 11.03.2011: "... Non si registrano particolari problematiche nella determinazione delle riserve tecniche nonché inadeguatezze amministrative o contabili di rilievo ... sulla base di quanto sopra esposto attesto la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa nel calcolo delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano relative alle assicurazioni dei rami 10 e 12 di cui all'art.2, comma 3, del D.Lvo n.209/05 nonché la corretta determinazione delle relative stime che la società Fondiaria Sai Spa intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio al 31.12.2010 ..."

relazione attuario revisore dell'01.04.2011: "... Nell'ambito del flusso informativo reso disponibile si è verificata la correttezza delle procedure di calcolo delle riserve di perequazione e delle altre riserve tecniche. Il risultato dell'analisi ha mostrato la sostanziale adeguatezza delle suddette riserve ... in esecuzione dell'incarico conferitomi, ho sottoposto a revisione attuariale le voci relative alle riserve tecniche dei rami danni iscritte nel

passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio della Fondiaria Sai Spa chiuso il 31 dicembre 2010. A mio giudizio, nel loro complesso, le riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale, sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali ..."; giudizio revisore esterno del 05.04.2011: "A nostro giudizio il bilancio d'esercizio di Fondiaria Sai Spa al 31 dicembre 2010 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di Fondiaria Sai Spa";

Non può sfuggire come quella che è stata chiamata mera "vigilanza" contabile, di cui sono titolari i sindaci (non investiti di controllo contabile), esclusi elementi lampanti di anomalia ovvero incongruenze relative a operazioni di falsificazione del bilancio su poste non involgenti sofisticati criteri di appostamento, deve fare affidamento, per quanto attiene ai profili strettamente tecnici, sui giudizi espressi non da uno, ma dai diversi soggetti che su quella quantificazione intervengono - mettendo in campo competenze specialistiche - e il cui statuto normativo è alquanto dettagliato anche in termini di requisiti per la nomina e conseguente responsabilità - dapprima a determinarla e poi a verificarla e a valutarla. Opportunamente, sul punto, la difesa degli imputati menziona una recentissima pronuncia della Suprema Corte (Sezione 5<sup>a</sup> Penale, sentenza n.32352 del 22.07.2014) che in materia di partecipazione omissiva impropria in reati fallimentari/societari da parte dell'amministratore privo di delega, precisa: "... un conto è che l'amministratore privo di delega rimanga indifferente dinanzi ad un 'segnale di allarme' percepito come tale, in quanto decida di non tenere in considerazione alcuna l'interesse dei creditori o il destino stesso della società, ben altra cosa è che egli continui a riconoscere fiducia, per quanto mal riposta, verso le capacità gestionali di altri ..." (così Cassazione, Sezione 5<sup>a</sup> Penale sentenza n.32352 del 22.07.2014).

Del resto, lo stesso percorso investigativo che ha condotto all'accertamento della sottoriservazione contestata ha ben messo in luce come trattasi di posta di bilancio, quella

della riserva sinistri, oltre che fortemente discrezionale e affidata a complessi metodi di calcolo, non declinabile in termini di verità - falsità, ma intrisa di valutazioni prognostiche e valutabile secondo i più "sfumati" criteri della ragionevolezza e della opportunità (il consulente del PM Dott. SAMMARTINI, ovviamente attuario, ha infatti connesso l'incapienza della 'riserva' RC auto, veicoli e natanti non tanto all'applicazione di un solo modello attuariale (il 'Fischer-Lange') per la 'generazione corrente' (ossia il 2010) rispetto alle 'generazioni precedenti', quanto all'abbattimento del parametro del 'costo-medio'. Infatti, a fronte di una valutazione (da ritenersi corretta) della carenza di riservazione per le cd. 'generazioni precedenti' (ante 2010), i due attuari avrebbero poi fornito una stima che produceva un'eccedenza di riservazione per la 'generazione corrente' (il 2010), rispettivamente di € 162 e € 170 milioni; ed è proprio questa eccedenza sulla 'generazione corrente', che è stata criticata e ritenuta irragionevole dal consulente, producendo l'effetto di ricondurre "l'insufficienza complessiva in termini percentualmente accettabili (5% circa)..." Evidente come la contestazione sia stata mossa ad una scelta tecnica, condotta con ampia discrezionalità da parte di chi era deputato a farlo, non catalogabile come vera o falsa e quindi eventualmente percepibile da terzi - ma neppure la percepibilità basterebbe per il rimprovero penale, come si vedrà -, ma declinabile come ragionevole o meno - pag. 14 relazione CT Dott. SAMMARTINI del 23.05.2013 - ).

Il giudizio di insussistenza dei segnali d'allarme esime questo giudice dal valutare l'atteggiamento psicologico dei sindaci di fronte ad essi.

Preme tuttavia precisare come la Suprema Corte, con orientamento che può definirsi costante, ritiene che in capo al garante cui è contestata un'omissione penalmente rilevante ex art. 40 cpv c.p., deve dimostrarsi la percezione effettiva dei campanelli d'allarme, laddove la mera percepibilità o conoscibilità farebbe scivolare l'elemento psicologico dell'agente nell'area della colpa; colpa che non può fondare la responsabilità penale per fattispecie dolose (in questo risiede una distinzione fondamentale con l'illecito civile, atteso che il paradigma della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. viene integrato soggettivamente, indifferentemente, tanto dalla colpa che dal dolo).

Così: "occorre [...] la prova della percezione degli stessi in capo agli imputati..." e ciò in ossequio alla natura dolosa della responsabilità, a mente della quale "non può esservi equiparazione tra conoscenza e conoscibilità dell'evento che si deve impedire, attenendo la prima all'area della fattispecie volontaria e la seconda, quale violazione ai doveri di diligenza, all'area della colpa ...diversamente il giudizio che si limiti alla conoscibilità del fatto approda inevitabilmente a schemi propri della colpa, improponibili per le fattispecie contrassegnate dal dolo ... dunque occorre la conoscenza del segnale d'allarme, non già la mera conoscibilità..." (sent. n.42519 del 2.11.2012 della Corte di Cassazione - Sez. 5<sup>a</sup> Penale).

In definitiva, mancando la prova della sussistenza di quei segnali d'allarme che, sola, avrebbe potuto fondare la valutazione di illiceità penale dell'omissione (dolosa) loro ascritta, gli imputati devono essere mandati assolti per non aver commesso il fatto.

Attesa la complessità delle questioni di diritto trattate, si riserva il deposito della motivazione in giorni novanta.

IL CASO.it  
P.Q.M.

visti gli artt. 442 e 530 comma II c.p.p.,  
ASSOLVE

fatto;

visto l'art. 544 c.p.p.,  
fissa il termine di giorni novanta per il deposito della parte  
motiva.

Torino, 10.11.2014



Il giudice  
Dr. Paola Boemio

IL CANCELLIERE  
Dr. Salvatore IENTILE

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE GIP  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

26 GEN 2015  
IL CANCELLIERE  
Dr. Salvatore IENTILE